



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Gela

Prot. n. 2386 /2017

Gela, 1 agosto 2017

Ai Sigg. Sostituti Procuratori – sede

Al Dirigente del Commissariato P.S. di Gela e di Niscemi

Al Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela

Al Comandante Compagnia della Guardia di Finanza di Gela

Al Comandante della Capitaneria di Porto di Gela

Ai Responsabili Sezione di P.G. – sede

Al Direttore Amministrativo – sede

(per la diramazione ai V.P.O.)

e, per conoscenza

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela

Al Presidente della Camera Penale di Gela

Oggetto: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario - aggiunta all'art.162 del codice di procedura penale il comma 4 bis in materia di elezione domicilio presso il difensore.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" ha aggiunto all'art.162 del codice di procedura penale il comma 4 bis, secondo cui "l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

Pertanto, come risulta dall'innovazione legislativa intervenuta, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio potrebbe non essere efficace nel caso in cui non intervenga l'assenso del legale.

Va premesso che l'accettazione della domiciliazione da parte del difensore di fiducia è principio già presente nel nostro ordinamento processuale per come previsto dall'art. 157 comma 8 bis c.p.p., secondo cui il difensore di fiducia - in presenza dei presupposti di cui all'art. 157 c.p.p. - *"può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione"*.

Si evidenzia che a seguito della novella legislativa in oggetto, spetta alla Polizia Giudiziaria intervenuta o delegata dal P.M. acquisire, con apposita nota scritta, l'assenso del difensore di ufficio domiciliatario indicato dall'imputato o indagato.

In questa prima fase di immediata applicazione della novella legislativa (in vigore dal 3 agosto p.v.) e fermo restando una verifica successiva della prassi che si intende proporre, al fine di rendere più celere la procedura degli atti appare opportuno, nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria recepisca la volontà dell'indagato di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, prevedere che la Polizia Giudiziaria chieda all'indagato di indicare già in quella sede, una eventuale ulteriore elezione di domicilio, alternativa alla prima e subordinata al mancato assenso manifestato dal primo difensore domiciliatario.

Quindi, il verbale di elezione di domicilio nel prevedere la richiesta di elezione di domicilio e qualora essa venga effettuata presso il difensore di ufficio, conterrà una ulteriore indicazione di domicilio nell'ipotesi in cui non intervenga l'assenso, da acquisire nel più breve tempo possibile da parte della P.G. intervenuta e/o delegata, da parte del difensore nominato.


Dopo che la Polizia Giudiziaria abbia recepito tale doppia indicazione, tanto del difensore domiciliatario che dell'ulteriore dichiarazione alternativa alla prima, qualora si verifichi il mancato assenso e ai sensi dell'art. 162 comma 4 *bis* novellato, l'elezione di domicilio svolta nei riguardi del difensore non avrà effetto.

Invece, potrà avere automaticamente effetto la dichiarazione di elezione di domicilio subordinata e già contenuta nel verbale di elezione di domicilio.

In ogni caso, è sempre applicabile la norma del secondo periodo del quarto comma dell'art. 161 c.p.p. [che prevede espressamente l'ipotesi di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni], in base al quale l'elezione di domicilio insufficiente od inidonea impone che la notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore ovvero a quello stesso difensore d'ufficio, come domiciliatario *ex lege*.

Pertanto, qualora la seconda nomina indicata già dall'indagato non sia idonea e non renda possibile la notifica, si potrà procedere alla notifica nei confronti del difensore di ufficio, ma questa volta non più come domiciliatario accettante ma come domiciliatario *ex lege*.

Cordiali saluti.



Il Procuratore della Repubblica

Fernando Asaro